

Comune di Valenza

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 marzo 2012, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 18.04.2012 al giorno 02.05.2012, divenuta esecutiva il giorno 28.04.2012

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 03.05.2012 al 17.05.2012

Data di entrata in vigore: 18.05.2012

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 1 Istituzione e sede

- 1 È istituita presso il Comune di Valenza, la Consulta comunale per le Pari Opportunità; (denominata in seguito Consulta), nel pieno spirito di quanto previsto in materia di parità tra i cittadini dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, dalla Raccomandazione 635/84/CE, dalla Dichiarazione e dal Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle dorine (Pechino, 4-15 settembre 1995), dalla Legge n. 215/2003, dal d.lgs. n. 198/2006, e dallo Statuto comunale.
- 2 La Consulta è creata con dell'erazione dell'Organo Consiliare ed è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale che opera con "azioni positive", ai sensi del d.lgs. 198/2006 con funzioni di sosteono confronto, consultazione, progettazione e proposta, attuando le finalità di cui all'articolo 2.
- 3 La Consulta ha sede presso il Comune di Valenza; le nunioni si avranno luogo nei locali appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 Finalità

- 1 Finalità principale della Consulta è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica e amministrativa della comunità.
- 2 La Consulta promuove a favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le diverse generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.
- 3 La Consulta valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette e indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere deve necessario azioni di solidarietà, a individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne, a sviluppare e sosteriere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti antiviolenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.
- 4 La Consulta conforma altresi la propria attività ai principi di parità di trattamento senza distinzione di razza, di origine etnica, di religione, di età o di orientamento sessuale, così come espresso dalla Legge n. 215/2003 ai fine di valorizzare con azioni positive la condizione e i diritti dei molteplici soggetti individuati dalle citate leggi, nonché di tutelarne le pari opportunità nella società.

Articolo 3 Funzioni

1 – Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Consulta esplica le seguenti funzioni in piena autonomia operando anche con il fine di costruire un raccordo con amministratori locali e non, con le donne elette nelle istituzioni, con il movimenti e le associazioni ferminili presenti sul territorio, con le istituzioni scolastiche e culturali in genere, categorie professionali nei vari campi del sapere giuridico, sociologico e psicologico.

2 - In particolare la Consulta:

- a. Svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune e in un contesto più ampio, mediante convegni, seminari, conferenze, favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile.
- b. Formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, favoro famiglia, sanità e servizi socio-assistenziali.
- c. Valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano ta condizione ferminile al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni generali di impiego delle donne.
- d. Esprime il proprio parere obbligatorio sugli atti di competenza dei Consiglio e della Giunta Comunale che, a giudizio della Consulta, abbiano rilevanza diretta o indiretta sulle Pari Opportunità.
- e. Vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casì relativi di discriminazione o violazioni delle leggi di parità.
- f. Promuove progetti e interventi volti a espandere l'accesso delle categorie svantaggiate al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nella progettazione e nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE.
- g. Svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4 Attività consultiva

- 1 La Consulta di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.
- 2 L'Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Consulta su tutti gli atti di cui all'art. 3, lettera d); detto parere deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 5 Composizione, nomina e durata

- 1 La Consulta ha durata coincidente a quella del Consiglio Comunale.
- 2 La Consulta è composta dal Sindaco (o, in sua assenza, l'Assessore alle Pari Opportunità), quale componente di diritto e dalle 10 (dieci) componenti di cui sotto:
 - a. 2 componenti elette dal Consiglio Comunale (di cui 1 in rappresentanza della maggioranza e 1 della minoranza).
 - b. 3 componenti in rappresentanza di enti e associazioni, regolarmente iscritti all'Albo Comunale, che perseguano le stesse finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
 - c. 5 componenti scelte tra le figure professionali maggiormente rappresentative in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e Pari Opportunità nel vari campi del sapere giuridico, economico, sociologico, psicologico, scientifico, letterario, storico e artistico.
- 3 Fatte salve le nomine del Consiglio Comunale, il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti di cui al comma 2, lettere b) e c), rispettivamente sulla base delle designazioni e delle autocandidature pervenute al Comune, una volta decorso il termine di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico. Qualera il termine del 15 (quindici) giorni non fosse rispettato, vi provvede in egni caso il Sindaco con proprio decreto.

- 4 Tra i componenti di cul al comma 2, lettera b), del presente articolo dovrà essere garantita possibilmente la presenza almeno di una donna extracomunitaria in rappresentanza delle donne straniere presenti sul territorio comunale e/o di un rappresentante delle associazioni per la tutela dei diritti degli omosessuali.
- 5 I requisiti per essere ammesso a far parte della Consulta Pari Opportunità sono gli stessi per l'elezione a Consigliere Comunale.
- 6 di enti e le associazioni che comunicano la designazione di un proprio rappresentante, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, devono allegare copia del proprio statuto vigente e il curriculum vitae dei proprio rappresentante. Parimenti le figure di cui al comma 2, lettera c), dei presente articolo devono presentare, unitamente alla propria autocandidatura, nei termini di cui al precedente comma 3, apposita documentazione che cartifichi il possesso delle competenze richieste.
- 7 Il Sindaco rende nota al Consiglio Comunate la composizione della Consulta.

Articolo 6 Presidenza

- 1 La Consulta elegge al proprio interno il Presidente, il Presidente della Consulta non può essere un Amministratore del Comune di Valenza.
- 2 Il Presidente è eletto in prima seduta a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, è sufficiente in seconda seduta la maggioranza semplice.
- 3 Il Presidente sceglie una rappresentante della Consulta con funzioni di segretaria con il compito di redigere il verbale di ogni seduta è di custodia della corrispondenza.
- 4 Il Presidente assolve alle seguenti funzioni:
 - a. Convoca e presiede la Consulta.
 - b. Fissa l'ordine del giorno, ordinando ogni attività diretta al corretto svolgimento delle riunioni.
 - c. Intrattiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni/Organizzazioni di calegoria.
 - d. Promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta curandone l'esecuzione.
 - e. Riferisce alla Consulta sul proprio operato per quanto concerne gli incarichi ricevuti e in rappresentanza della Consulta.
 - Relaziona annualmente all'Amministrazione per iscritto sull'attività e sulle proposte della Consulta,
- 5 Le sedute della Consulta, fino alla elezione del Presidente, sono convocate e presiedute dal Sindaco (o dall'Assessore competente).
- 6 Il Presidente nomina il Vicepresidente, udita la Consulta.
- 7 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in queste circostanze, il Vicepresidente acquisisce tutte le funzioni di competenza del Presidente e lo aggiorna sull'andamento delle attività.
- 8 Il Presidente e il Vicepresidente, decadono dall'incarico:
 - a) in caso di dimissioni irrevocabili indirizzate al Presidente.
 - b) In caso di gravi e reiterate violazione dei compiti attribuiti al sensi del presente Regolamento; in tale caso la decadenza è promossa da richiesta motivata, contenente le contestazioni, effettuata da qualsiasi componente; il soggetto contestato dispone di giorni dieci per eventuali controdeduzioni; nel caso le controdeduzioni non siano espresse o in

caso di ritenuta insufficienza, la Consulta, con voto favorevole della maggioranza dei presenti pronuncia la decadenza;

 c) Sulla base del voto contrario in merito al loro operato, espresso da almeno 7 (sette) componenti.

Articolo 7 Funzionamento

- 1 La Consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante invito scritto a mezzo e-mail o fax, contenente anche l'ordine del giorno, da mandare ai componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta; nel casi di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
- 2 La Consulta è convocata dal Presidente, almeno 3 (tre) volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, qualora lo richiedano 5 (cinque) suoi componenti.
- 3 Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 7 (sette) dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
- 4 Le decisioni sono valide quando abbilano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui si verifichi la condizione di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5 Ai lavori della Consulta possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo e senza diritto di voto I componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, il Dirigente comunale competente nonché consulenti esterni sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.
- 6 Le sedute della Consulta sono di norma pubbliche e costituiscono atto propositivo e/o consultivo e le relative determinazioni non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale che dovrà comunque motivare per iscritto al Presidente, entro 30 (trenta) giorni, il mancato accoglimento delle stesse.
- 7 Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Detto verbale viene conservato presso gli uffici comunali.
- 8 I componenti della Consulta decadono dalla nomina a seguito di 3 (tre) assenze consecutive inglustificate, alla cessazione dell'appartenenza all'ente che li ha espressi o allo scioglimento dell'ente rappresentato.
- 9 I componenti dimissionari e o decaduti dalla carica sono sostituite al sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 10 La Consulta può invitare durante lo svolgimento del propri lavori, a titolo consultivo e su designazione dei membri richiedenti, anche rappresentanti esterni alla Consulta e al Consiglio Comunate.
- 11 Nessuna indennità o gettone di presenza sarà corrisposto ai componenti della Consulta.

Articolo 8 Regolamento interno

- 1 Per disciplinare in modo più specifico il proprio funzionamento o per meglio coordinare l'ordine dei tavori e ripartire le differenti mansioni, in vista del perseguimento delle proprie finalità, la Consulta può adottare un proprio regolamento interno.
- 2 I regolamenti interni alla Consulta sono adottati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e rédatti da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Presidente o da un membro delegato.

Articolo 9 Finanziamenti

- 1 La Consulta predispone il programma delle attività per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per le sue iniziative e lo invia al Sindaco e alla Giunta (e per conoscenza al Presidente della Commissione consiliare di riferimento) entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione, in conformità alle linee programmatiche di mandato.
- 2 Tutti i fondi derivanti da finanziamenti e il relativo utilizzo in iniziative e progetti saranno rendicontate su apposito registro e monitorate dagli organi dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 Rapporti di collaborazione

- 1 La Consulta sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle Pari Opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- 2 La Consulta si avvale dell'Ufficio Pari Opportunità per le proprie attività ovvero degli Uffici Comunali su materie di competenza degli stessi e d'interesse della Consulta medesima.

Articolo 11 Disposizioni finali

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore al sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto, 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sarà rintracciabile sul sito comunale: www.comune.valenza.al.it.
- 2 Gli atti della Consulta sono pubblici e accessibili a chiunque ne faccia richiesta e possono essere pubblicati sul bollettino comunale d'informazione (Valenza Project).
- 3- il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente normativa comunale in materia di Pari Opportunità.
- 4 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge.